

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04091/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16486/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16486 del 2022, proposto da XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Scognamiglio, Carmela Marilena Pizzo, non costituiti in giudizio;

PER L'ACCESSO E L'ACQUISIZIONE

al software e all'algoritmo che ha gestito la procedura informatizzata delle nomine da GPS per l'anno scolastico 2022/23, di cui all'O.M. n. 112/2022 e, in ogni caso, del Codice completo compreso di view e file di configurazione (tra cui il pom.xml); la lista dei requisiti completa, come: Versione Java, Librerie, Frameworks; la descrizione di classi, metodi e utilizzo del software; il campione di dati in ingresso ed uscita; README, ossia le istruzioni su come lanciare il software; il formato del messaggio (formato dei dati di input ed output), così come richiesti nell'istanza di accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'accesso al software e all'algoritmo che ha gestito la procedura informatizzata delle nomine da GPS per l'anno scolastico 2022/23, di cui all'O.M. n. 112/2022 e, in ogni caso, del Codice completo compreso di view e file di configurazione (tra cui il pom.xml); la lista dei requisiti completa, come: Versione Java, Librerie, Frameworks; la descrizione di classi, metodi e utilizzo del software; il campione di dati in ingresso ed uscita; README, ossia le istruzioni su come lanciare il 2 software; il formato del messaggio (formato dei dati di input ed output), così come richiesti nell'istanza di accesso agli atti

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Com'è noto, l'art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.

L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la

natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).

È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale...delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera", di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13). La giurisprudenza ha ancora precisato che "L'accesso ai documenti amministrativi relativi ad un Concorso è un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto ed attuale del richiedente non vi sono ragioni per negare la sua ostensione" (Tar Toscana n. 104 del 2020).

Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento con obbligo dell'amministrazione di consentire l'accesso agli atti indicati nell'istanza di parte ricorrente. L'accesso deve essere consentito secondo modalità indicate dall'amministrazione che consentano una piena tutela della posizione di parte ricorrente, eventualmente mediante accesso anche da remoto al server.

In considerazione delle peculiarità e della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, ordinando all'amministrazione di disporre l'ostensione della documentazione richiesta, con oneri a carico dell'istante.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO